

Sub. E**REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO – RAFFRONTO VERSIONE in vigore / VERSIONE da approvare**

Legenda: ~~testo barrato rosso~~ = eliminato | **testo grassetto verde** = aggiunto | sfondo giallo = articolo interamente nuovo nella versione definitiva

VERSIONE in vigore	VERSIONE da approvare
REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" SU AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI ACT DA PARTE DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E DEI COMUNI SOCI	REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" SU AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI ACT DA PARTE DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E DEI COMUNI SOCI REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULL'AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI (ACT) DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Art. 1 – Oggetto e finalità	Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune, dalla Provincia di Reggio Emilia e dalla totalità dei Comuni soci di Azienda Consorziale Trasporti (nel seguito indicata per brevità "Consorzio"), disciplina le forme e le attività del controllo analogo che il Comune e la Provincia di Reggio Emilia e i medesimi Comuni soci esercitano sul Consorzio, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria nonché dei principi definiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e dei Giudici Amministrativi. 2. Il presente Regolamento disciplina dunque le attività di vigilanza e di controllo esercitate da parte della Provincia e dei Comuni soci nei confronti del Consorzio. L'attività di vigilanza e controllo si configura come una attività di controllo di tipo programmatico, qualitativo ed economico-finanziario. Il Consorzio è sottoposto ai poteri di direzione e coordinamento da parte della Provincia e dei Comuni soci. 3. Altre modalità di controllo e di verifica, con i correlativi obblighi per il Consorzio, potranno essere previsti negli atti di affidamento della produzione di beni e servizi al Consorzio da parte della Provincia e dei Comuni soci. Gli atti di affidamento dovranno prevedere, in capo ai Comuni affidanti, il potere di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento dei singoli interventi o servizi. 4. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.	1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune, dalla Provincia di Reggio Emilia e dalla totalità dei Comuni soci di Azienda Consorziale Trasporti (nel seguito indicata per brevità "Consorzio"), dai Comuni e dalla Provincia di Reggio Emilia (nel seguito, per brevità, congiuntamente i "Consortiati" e, singolarmente, il "Consortiato") nell'Assemblea dell'Azienda Consorziale Trasporti (nel seguito, per brevità, "ACT" o l'"Azienda speciale consortile") e dai rispettivi Consigli, disciplina le forme e le attività del controllo analogo che il Comune e la Provincia di Reggio Emilia e i medesimi Comuni soci esercitano sul Consorzio, modalità per l'esercizio congiunto e coordinato delle attività di direzione, coordinamento, supervisione e controllo su ACT, per garantire la piena ed effettiva attuazione e realizzazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria nonché dei principi definiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e dei Giudici Amministrativi, alla disciplina normativa di fonte europea e nazionale e in armonia con gli orientamenti della giurisprudenza europea e nazionale. 2. Il presente Regolamento detta in particolare le disposizioni per definire: a) le modalità con cui i Consortiati esercitano su ACT il controllo analogo; b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra ACT e i singoli Consortiati per garantire il rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.2. Il presente Regolamento disciplina dunque le attività di vigilanza e di controllo esercitate da parte della Provincia e dei Comuni soci nei confronti del Consorzio. L'attività di vigilanza e controllo si configura come una attività di controllo di tipo programmatico, qualitativo ed economico-finanziario. Il Consorzio è sottoposto ai poteri di direzione e coordinamento da parte della Provincia e dei Comuni soci. 3. Ulteriori modalità di controllo potranno essere previste negli atti di affidamento. In particolare, con riferimento agli affidamenti posti in essere direttamente da singoli Consortiati, gli altri Enti si impegnano ad assumere comportamenti idonei ad assicurare al Consortiato interessato l'esercizio di poteri di controllo e verifica più penetranti e diretti sullo specifico affidamento. 4. Le finalità consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di

	tutela prioritaria degli utenti e comunque sempre nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
(non presente nella versione base)	Art. 2 – Durata e disciplina del Regolamento [ARTICOLO NUOVO]
—	1. La durata del presente Regolamento è fissata in cinque anni ed è rinnovabile. 2. Il presente Regolamento deve essere costantemente coerente con le clausole dello statuto e della Convenzione vigenti dell'Azienda speciale consortile. 3. L'eventuale adesione di nuovi Consorziati comporta l'integrale accettazione e conseguente sottoscrizione da parte degli stessi del presente Regolamento che non viene peraltro modificato. 4. Il venir meno della qualità di Consorziato comporta, parimenti, l'automatico recesso anche dal presente Regolamento.
(non presente nella versione base)	Art. 3 – Organo di amministrazione e Collegio dei revisori di ACT [ARTICOLO NUOVO]
—	1. I Consorziati si impegnano affinché, nel rispetto delle disposizioni statutarie, i componenti dell'Organo di amministrazione e i membri del Collegio dei revisori di ACT siano scelti tra persone che posseggono requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale nonché requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica, con particolare riguardo alla disciplina normativa in tema di incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi per la nomina negli organismi partecipati dagli enti pubblici nonché in materia di parità di genere.
(non presente nella versione base)	Art. 4 – Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento [ARTICOLO NUOVO]
—	1. I Consorziati esercitano su ACT un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o sulle proprie strutture mediante un organismo denominato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento" (il "Comitato Permanente"). 2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento tra i Consorziati per l'esercizio delle attività di informazione, consultazione, valutazione, verifica e controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo. Competenze del Comitato (art. 4, co. 3 – approvazione preventiva di): a) indirizzi strategici per il mandato dei rappresentanti nell'Organo di amministrazione; b) piani e programmi di ACT; c) budget economico e patrimoniale; d) modifiche all'organigramma (se comportano incremento posizioni dirigenziali o diversa strutturazione macro-divisioni); e) bilancio di esercizio e documenti affini; f) modifica dello statuto, della Convenzione e del presente Regolamento; g) criteri di controllo sulla qualità, efficacia, efficienza e congruità dei servizi; h) definizione della tipologia dei servizi affidabili; i) ogni ulteriore atto necessario per esigenze informative dei Consorziati. 4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sul profilo dell'efficacia, qualità, efficienza ed economicità della gestione, acquisendo periodicamente informazioni sull'assetto organizzativo e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Verifica altresì

	l'adozione dei regolamenti per acquisto di beni e servizi, reclutamento personale e conferimento di incarichi. 5. Il Comitato trasmette la propria approvazione preventiva entro 30 giorni. In caso di mancato pronunciamento, si intenderà formato il silenzio accoglimento. 6. Gli organi di ACT che deliberino in senso difforme dal Comitato sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione.
Art. 2 – Composizione, nomina e funzionamento della "Conferenza di Coordinamento e Controllo"	Art. 5 – Composizione del Comitato
L'attività di vigilanza e controllo sul Consorzio è esercitata attraverso la "Conferenza di Coordinamento e Controllo" (nel seguito indicata per brevità "Conferenza"). La Conferenza è composta da 3 membri: – 1 rappresentante della Provincia di Reggio Emilia (Presidente della Provincia); – 1 rappresentante del Comune di Reggio Emilia (Sindaco del Comune di Reggio Emilia); – 1 rappresentante dei restanti Comuni (Sindaco del Comune capo distretto) nominato nell'Assemblea dei Soci del Consorzio, con rotazione annuale. Ciascun membro è portatore della quota di fondo consortile degli enti che rappresenta. Ciascun membro potrà delegare la carica in forma permanente ad un amministratore pubblico o funzionario dell'ente locale di appartenenza. Ai membri della Conferenza non spetta alcun compenso. Al rappresentante del Comune di Reggio Emilia vengono attribuite le funzioni di Presidente della Conferenza. La Conferenza rimane in carica per la durata in carica del CdA del Consorzio. La Conferenza è convocata dal suo Presidente presso la sede del Consorzio o in altro luogo opportuno, almeno 5 giorni prima (24 ore in urgenza), utilizzando forme idonee ad assicurare la prova della ricezione (mail, fax, ...). La Conferenza si intende validamente riunita con la presenza di almeno 2 membri e delibera a maggioranza dei presenti (una testa un voto). A parità di voti prevale la maggioranza del capitale del Consorzio.	1. Al fine di garantire una compiuta ed equa rappresentatività, il la Conferenza Comitato è composto da 3 (tre) membri di cui: – 1 rappresentante della Provincia di Reggio Emilia (Presidente della Provincia); – 1 rappresentante del Comune di Reggio Emilia (Sindaco del Comune di Reggio Emilia); – 1 rappresentante dei restanti Comuni (Sindaco del Comune capo distretto) nominato nel Comitato dall'Assemblea dell'Azienda speciale consortile, con rotazione annuale. in sede di Assemblea dei soci dell'Azienda speciale consortile. 2. Ciascun membro del Comitato è portatore della quota di fondo consortile degli enti che rappresenta. 3. Ciascun membro del Comitato potrà delegare la carica in forma permanente, ad un amministratore pubblico o funzionario, anche in forma permanente nel rispetto delle norme vigenti, dell'ente locale di appartenenza. 4. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso. 5. Al rappresentante del Comune di Reggio Emilia sono attribuite le funzioni di Presidente presidente del Comitato. 6. Il Comitato rimane in carica per la durata del mandato dell'Organo di amministrazione dell'Azienda speciale consortile CdA del Consorzio. 7. Il Comitato è convocato dal suo presidente almeno 5 (cinque) giorni prima utilizzando forme idonee (mail, fax, ...) via posta elettronica certificata (24 ore in urgenza). 8. Il Comitato si intende validamente costituito con la presenza di almeno 2 (due) membri e delibera a maggioranza dei presenti (una testa un voto). A parità di voti prevale la maggioranza del capitale dell'Azienda speciale consortile. Consorzio. 9. Il Comitato si avvale delle strutture tecniche e amministrative dei Consorziati che saranno individuate, d'intesa tra gli stessi, con successivo atto del medesimo Comitato. [COMMA NUOVO]
(non presente nella versione base)	Art. 6 – Requisiti e condizioni [ARTICOLO NUOVO]
—	1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del controllo analogo congiunto, ACT deve integrare e/o rispettare i seguenti requisiti e/o condizioni: a) divieto di partecipazione di capitali privati (eccetto quelli prescritti da norma di legge senza controllo o potere di veto);

- b) realizzazione dell'attività prevalente nello svolgimento delle attività e dei compiti affidati dai Consorziati;
- c) previsione degli strumenti per l'esercizio del controllo analogo con esplicito richiamo statutario;
- d) sottoposizione alla preventiva approvazione del Comitato Permanente di tutti gli atti ex art. 4 co. 3;
- e) obbligo di trasmissione di report periodici al Comitato Permanente;
- f) nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- g) eventuale attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore (salva autorizzazione dell'Assemblea per il Presidente);
- h) esclusione della carica di vicepresidente, salvo temporanea sostituzione del presidente e senza compensi aggiuntivi;
- i) divieto di gettoni di presenza, premi di risultato deliberati ex post e trattamenti di fine mandato agli organi Consorziati;
- l) divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dallo statuto;
- m) rispetto dell'equilibrio di genere negli organi collegiali (almeno rapporto 1:3).

2. Il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo costituisce presupposto essenziale per l'esercizio del controllo congiunto disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 3 – Disciplina del controllo analogo

Alla Conferenza sono assegnate le competenze, le funzioni e i poteri disciplinati dal presente Regolamento.

La Conferenza deve esprimere il proprio parere preventivo sulla tipologia dei singoli servizi affidabili al Consorzio da parte degli Enti locali. La Conferenza definisce altresì le modalità e i criteri generali per l'espletamento dei servizi affidati.

3.1.1 – Controlli di tipo programmatico

- Pareri obbligatori preventivi della Conferenza sul piano programma e sui piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali, nonché sui piani di investimento.
- Trasmissione alla Conferenza; parere entro 15 giorni (silenzio assenso); parere negativo deve essere motivato; atti difformi comportano responsabilità diretta.
- La Conferenza controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo di efficacia, efficienza ed economicità.

3.1.2 – Controllo di tipo qualitativo

Il controllo qualitativo assicura un costante monitoraggio delle prestazioni e delle modalità di produzione del servizio; dettagli operativi specificati in ciascun contratto di servizio. Il controllo avviene anche attraverso il sistema di reporting (art. 5).

3.1.3 – Controlli economici-finanziari

- monitoraggio a preventivo (piano programma e budget);
- monitoraggio concomitante (report periodici);
- monitoraggio a consuntivo (bilancio di esercizio e relazione sulla gestione).

La Conferenza può effettuare qualunque verifica per accertare che le attività del Consorzio non compromettano gli equilibri economico-finanziari degli Enti soci.

Art. 7 – Tipologie di controllo

1. Controllo preventivo sui servizi affidabili. Il ~~la Conferenza deve esprimere~~ **Comitato esprime** parere preventivo sulla tipologia dei singoli servizi affidabili all'**Azienda speciale consortile** ~~Consorzio~~. Le modalità per il rilascio del parere sono le medesime previste ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Controllo strategico e programmatico. I Consorziati, tramite il ~~la Conferenza~~ **Comitato**, esercitano nei confronti dell'**Azienda speciale consortile** ~~Consorzio~~ poteri di indirizzo **strategico e programmatico** tramite pareri preventivi ex art. 4 co. 3.
 - Trasmissione al ~~la Conferenza~~ **Comitato** mediante **posta elettronica certificata** ~~qualsiasi mezzo idoneo~~; parere entro ~~15 giorni~~ **30 (trenta) giorni** (silenzio assenso); parere negativo deve essere motivato; atti difformi comportano responsabilità diretta.
3. Controllo qualitativo. **Parametri specifici definiti in ciascun contratto di servizio nel rispetto dei criteri generali stabiliti al successivo art. 9 (non più art. 3 come nella versione base). Il controllo qualitativo avviene anche attraverso il sistema di reporting disciplinato al successivo art. 10 (non più art. 5).** ~~Dettagli operativi specificati in ciascun contratto di servizio nel rispetto dei criteri generali ex art. 3; controllo avviene anche tramite reporting (art. 5).~~
4. Controlli economici e finanziari. Il ~~la Conferenza~~ **Comitato** effettua il monitoraggio economico-finanziario: a) in forma preventiva; b) in forma concomitante; c) in forma consuntiva. Il ~~la Conferenza ha~~ **Comitato ha** la facoltà di effettuare qualunque verifica per accertare che le attività dell'**Azienda speciale consortile** ~~Consorzio~~ non compromettano gli equilibri economico-finanziari dei ~~Enti soci~~ **Consorziati**.

Art. 4 – Modalità di controllo	Art. 8 – Accesso agli atti e/o ai documenti di ACT
1. Il Consorzio mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili ed offre la collaborazione necessaria al compimento di una efficace verifica. 2. La Conferenza può altresì richiedere ai competenti organi societari del Consorzio la trasmissione di atti e documenti inerenti le attività di erogazione dei servizi, specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che abbiano inciso – o siano potenzialmente in grado di determinare conseguenze – sul conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi gestiti dal Consorzio.	1. ACT mette a disposizione i dati richiesti ed-offre offre la collaborazione necessaria al compimento di una efficace verifica ai sensi del presente Regolamento. 2. ##Ogni membro del Comitato può altresì richiedere ai competenti organi di ACT la trasmissione di tutti gli atti e/o i documenti inerenti alle attività, con particolare riguardo alle attività e alle operazioni tecniche, gestionali o consortili, con particolare riguardo alle attività e alle operazioni tecniche, gestionali o consortili che abbiano inciso ovvero che siano potenzialmente in grado di determinare effetti sul conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità delle attività e dei servizi gestiti dall'Azienda speciale consortile.Consorzio.
(non presente nella versione base)	Art. 9 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai Consorziati [ARTICOLO NUOVO]
—	1. Le attività e i servizi possono essere affidati ad ACT ovvero alle relative controllate, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni che disciplinano i relativi rapporti, le finalità e i risultati attesi nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività consortile. 2. I contratti/convenzioni individuano in particolare: a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure; b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione; c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. I contratti/convenzioni prevedono altresì: a) obbligo ACT di segnalare ogni disservizio al Consorziato interessato; b) facoltà del Consorziato di indire riunioni urgenti con ACT; c) facoltà di accedere agli uffici e locali di ACT per verifiche; d) facoltà di ottenere la sostituzione di personale coinvolto in episodi gravi di disservizio; e) facoltà di fornire indicazioni ad ACT nel rispetto del programma concordato e dell'equilibrio economico-finanziario.
(non presente nella versione base)	Art. 10 – Principio di separazione economica [ARTICOLO NUOVO]
—	1. I Consorziati che non affidano direttamente alcun servizio ad ACT sono esclusi da qualsiasi responsabilità economica, legale, amministrativa e patrimoniale derivante dalle attività svolte da ACT nei confronti dei Consorziati che affidano direttamente tali servizi, anche ai sensi dell'art. 9 dello statuto. 2. ACT adotta sistemi di contabilità separata per distinguere: a) le attività, gli oneri e i costi relativi ai servizi affidati ad ACT direttamente da singoli Consorziati; b) le altre attività consortili. 3. Il risultato economico derivante dallo svolgimento di attività affidate direttamente ad ACT da parte di singoli Consorziati è a carico dei medesimi affidanti.
Art. 5 – Sistema di reporting e accesso agli atti	Art. 11 – Sistema di reporting
1. Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, il Consorzio è tenuto a predisporre, con periodicità e modalità che verranno decise in accordo tra il Consiglio di Amministrazione del Consorzio e la Conferenza, un sistema	1. Al fine di agevolare l'esercizio del controllo di cui al presente Regolamento, l'Azienda speciale consortile è tenuto a predisporre, con periodicità e modalità da definirsi in accordo tra l'Organo di amministrazione dell'Azienda

di reporting, che fornisca puntuali informazioni sul generale andamento della gestione del Consorzio, sullo specifico andamento dei servizi affidati nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata da quest'ultimo. 2. La Conferenza può, qualora ritenga la suddetta relazione non sufficientemente esaustiva, chiedere al Consorzio integrazioni documentali tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi e su qualunque fatto di gestione.	speciale consortileConsortio e il la-ConferenzaComitato, un sistema di reporting, che fornisca puntuali informazioni sul generale andamento della gestione del Consorzio,sull'andamento della gestione dell'Azienda speciale consortile, sullo specifico andamento dei servizi affidati nonché su ogni altra operazione di rilievo. 2. Il la-Conferenza puòOgni membro del Comitato, qualora ritenga la suddetta reportistica non sufficientemente esaustiva, ha facoltà di richiedere all'Azienda speciale consortileConsortio integrazioni documentali tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività, dei servizi e su qualunque fatto di gestionedinamica gestionale.
Art. 6 – Referto e segnalazioni	Art. 12 – Referto e segnalazioni
1. La Conferenza provvederà a trasmettere alla Provincia e ai Comuni, nonché all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, due relazioni semestrali, di cui una a consuntivo, sull'andamento economico, finanziario e gestionale del Consorzio. La Conferenza provvederà altresì, a richiesta della Provincia o di qualunque Comune socio, ad acquisire e trasmettere le informazioni ritenute necessarie o opportune per l'esercizio del controllo analogo sul Consorzio. 2. In presenza di eventuali disservizi o carenze gestionali, la Conferenza sottoporà ai Comuni ed alla Provincia, proposte per la risoluzione delle criticità nonché proposte atte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi affidati al Consorzio.	1. Il La-Conferenza provvederàComitato provvede a trasmettere alla Provincia e ai Comuni tutti i Consorziati, nonché all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione del Consorzioall'Organo di amministrazione dell'Azienda speciale consortile, due relazioni semestrali, di cui una a consuntivo, sull'andamento economico, finanziario e gestionale dell'Azienda speciale consortile.Consortio. Il La Conferenza provvederàComitato provvede altresì, a richiesta della Provincia o di qualunque Comune socio, di qualunque Consorziato, ad acquisire e a trasmettere tutte le informazioni ritenute necessarie o comunque opportune per consentire l'esercizio effettivo del controllo congiunto sull'Azienda speciale consortile da parte di ogni Consorziato.o opportune per l'esercizio del controllo analogo sul Consorzio. 2. A fronte di eventuali disservizi o carenze gestionali, il la Conferenza sottoporà ai Comuni ed alla ProvinciaComitato sottopone ai Consorziati, con la collaborazione dell'Azienda speciale consortile, proposte per la risoluzione delle criticità nonché per migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività dell'Azienda speciale consortile.Consortio.
Art. 7 – Approvazione e modifiche del Regolamento	Art. 13 – Approvazione e modifiche del Regolamento
1. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea del Consorzio.	1. Il presente Regolamento e ogni relativa modificazione sono approvati dall'Assemblea dell'Azienda speciale consortile.Consortio.
(non presente nella versione base)	Art. 14 – Risoluzione delle controversie [ARTICOLO NUOVO]
—	1. Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente Regolamento, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia.
(non presente nella versione base)	Art. 15 – Entrata in vigore e disposizione temporanea [ARTICOLO NUOVO]
—	1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della relativa approvazione in Assemblea di ACT da parte dei Consorziati. 2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di controllo e vigilanza, l'attuale Conferenza di Coordinamento e Controllo rimane in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato.